



1991

(in vigore dal 1° settembre 1991)

# A.G.E.R. Borsa Merci Bologna

ASSOCIAZIONE GRANARIA EMILIANA ROMAGNOLA

## CONTRATTO ITALIANO PER SEMI DI SOIA TOSTATI NON DISOLEATI

«Rinfusa - Franco camion e/o altro veicolo»

Contratto N. **135**

Redatto a ..... il .....  
a conferma del contratto già stipulato fra le parti.

**Venditore:** .....

**Compratore :** .....

**Mediatore:** .....

a tutte le condizioni generali elencate oltre a quelle stampate e manoscritte del presente contratto, da interpretarsi, ove occorresse, secondo gli Usi commerciali della Piazza di Bologna e sottoposte alle condizioni dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione, oggi vigenti.

**Merce:** .....

**Qualità:** a) secondo «campione reale» ..... - a mani: .....  
b) secondo «campione tipo» ..... - a mani: .....  
c) secondo «denominazione e/o base contenuto analitico» .....

**Condizionamento:** merce sana, leale e mercantile.

**Caratteristiche - sul tal quale - :** Umidità ..... %  
Semi spezzati ..... %  
Impurità ..... %  
Proteine ..... %  
Grassi greggi ..... %  
Cellulosa greggia ..... %  
Attività ureasica ..... %

**Quantità:** .....  
(se non diversamente pattuito, la quantità s'intende sempre esatta)

**Epoca di** { **Consegna/Spedizione:** .....  
**Ritiro:** .....

**Prezzo:** .....

**Merce resa franco:** .....

**Pagamento:** .....

**Mediazione:** .....

**Condizioni particolari:** .....

## TOLLERANZE E ABBUONI

Gli abbuoni a favore del compratore per deficienze qualitative, vanno regolati, proporzionalmente per ogni punto o frazione e vanno calcolati sul prezzo di contratto come segue:

- a) **Umidità** - Il contenuto di umidità è fissato al 14% massimo, salvo pattuizione contraria. Oltre il 14% il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- b) **Semi danneggiati** - Sono considerati danneggiati i semi di colore marrone scuro, ammuffiti o attaccati da parassiti.  
Tolleranza senza abbuono: massimo 3%. Oltre tale limite si procederà ai seguenti abbuoni:  
- dal 3,01 al 5,00% = abbuono a favore del compratore dello 0,30%;  
- dal 5,01 al 10,00% = abbuono a favore del compratore dello 0,50%;  
Oltre il 10%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- c) **Impurità** - Sono Considerate impurità nulle, i semi danneggiati la cui frattura si presenti di colore nero.  
Tolleranza senza abbuono: massimo 2,00%.  
- dal 2,01% al 4,00% = abbuono a favore del compratore dell'1%;  
Oltre il 4%, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- d) **Proteine** - Nel caso in cui il contenuto di proteine risultasse inferiore al pattuito, sarà riconosciuto un abbuono dell'1,00% per ogni punto.
- e) **Grassi greggi** - Nel caso in cui il contenuto di Grassi greggi risultasse inferiore al pattuito, sarà riconosciuto un abbuono dell'1,00% per ogni punto.
- f) **Cellulosa greggia** - Il contenuto di cellulosa greggia e' tollerato senza abbuono fino al 5,50%. Gli abbuoni per le percentuali eccedenti, saranno regolati come segue:  
- dal 5,51% al 6,50% = abbuono a favore del compratore dell'1%;  
- dal 6,51% al 7,50% = abbuono a favore del compratore dell'2%.  
Oltre tale limite, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.
- g) **Attività ureasica** - L'attività ureasica, da determinarsi attraverso il Metodo ufficiale CEE, deve essere contenuta entro il limite massimo dello 0,23. In caso di eccedenza, il compratore potrà esercitare il diritto di rifiuto della merce.

Fatto salvo il diritto di rifiuto della merce, qualora l'accordo amichevole non fosse possibile, le deficienze qualitative oltre i limiti di tolleranza previsti, saranno materia di esame per l'arbitrato da esperirsi sul campione depositato o sui risultati delle analisi eseguite dal Laboratorio dell'Associazione.

## RISCHI DI VIAGGIO

La merce spedita per ferrovia, salvo contraria pattuizione, viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore.

Sono considerati rischi di viaggio quelli che possono verificarsi durante il trasporto ferroviario e per i quali l'azione di rivalsa va esercitata dal ricevente in base al contratto di trasporto nazionale, nei confronti del vettore, se ed in quanto possa essere esercitata (essendo compresi fra i rischi del compratore anche quelli dipendenti da forza maggiore). Il compratore è tenuto a notificare immediatamente a mezzo telegramma o telex al venditore i cali, gli ammanchi e le avarie che non siano imputabili al trasporto comprovandoli con apposito verbale e/o con altra valida dichiarazione sottoscritta dal vettore e/o da pubblico ufficiale.

Qualora il venditore, senza precedente accordo con il compratore, utilizzasse vagoni di portata superiore alla quantità da caricare, le maggiori spese saranno a carico del venditore stesso.

Se il trasporto viene effettuato con altri mezzi, i relativi rischi di viaggio si intendono a carico del contraente che ne ha assunto l'onere e/o che per obbligo di contratto abbia provveduto al trasporto stesso.